



TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZIONE PRIMA

IL GIUDICE

R.G. 17503/2014  
G.U. dott. A. Pellegrini

- sciolta la riserva e letti gli atti;
- visto il ricorso depositato in data 14.11.2014 da [REDACTED] nato in Iran il 21.01.1980 con il quale lo stesso impugnava nei confronti della Commissione Territoriale il provvedimento reso da quest' ultima in data 22.10.2014 di diniego della richiesta di protezione internazionale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla medesima quanto meno nelle forme dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria con conseguente rilascio del permesso di soggiorno;
- premesso che la Commissione Territoriale si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della impugnazione;
- rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ed ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell' appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del D.Lgs. n. 251/2007 poi è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno costituito dalla condanna a morte o all' esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall' onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tali fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto

tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).

Il ricorrente in sede di audizione presso la Commissione dichiarava di essere cittadino curdo iraniano, originario di Paveh, nella provincia di KERMANSHAH, di religione musulmano sunnita, simpatizzante del PDKI per il quale svolgeva attività di propaganda, distribuendo volantini nelle ore notturne e parlando con la gente dell'attività di partito; i suoi compagni erano soliti lasciargli i volantini nascosti in aperta campagna da dove li prendeva e nascondeva a casa; un giorno, mentre era fuori casa, la polizia segreta si recava a casa sua e rinveniva i volantini e avvisato dal fratello, per paura di essere arrestato decideva di espatriare;

-premessi che a dire della Commissione il racconto del ricorrente sarebbe inverosimile non essendo possibile che un semplice simpatizzante possa essere stato invitato a fare attività di distribuzione di volantini o propaganda; allo stesso modo, secondo la Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere nell'immediatezza alla distribuzione dei volantini anziché portarli a casa; allo stesso veniva quindi accordata la protezione umanitaria in ragione della pacifica circostanza delle pressioni governative che subiscono coloro che fanno richiesta di asilo all'estero, tuttavia con esito negativo, e rientrano in Iran;

- rilevato che la Commissione Territoriale non dubitava dell'appartenenza del ricorrente alla minoranza etnica curda iraniana;

- rilevato che, come noto, la popolazione curda ammonta a circa il 7% di quella totale dell'Iran; tra le varie minoranze, che arrivano nell'insieme a sfiorare la metà degli abitanti, i curdi sono secondi solo agli azeri; nonostante ciò, povertà, sottosviluppo, mancanza di infrastrutture ed emarginazione sono fattori cruciali nel determinare, per molti curdi, una profonda disaffezione nei confronti del governo centrale. Oltre alla diversità etnica, pesa la questione religiosa. Oltre la metà dei curdi iraniani sono infatti sunniti, e questo - in un paese dove il clero sciita ha un ruolo di primo piano nella vita politica - risulta un forte handicap; basta così un episodio per far esplodere la protesta. È quanto avvenuto il maggio dell'anno scorso a Mahabad, ove una giovane donna, Farinaz Khosravani, cadde dal quarto piano dell'Hotel Tara perdendo la vita. Secondo i locali, si sarebbe trattato di un gesto disperato per resistere al tentativo di stupro di un ufficiale di sicurezza iraniano. Ne sono nati disordini che hanno portato a numerosi arresti. L'hotel da cui la giovane si è lanciata è stato dato alle fiamme dalla folla inferocita.

L'Iran di oggi è dominato dall'etnia farsi, e qualsiasi altra forma di espressione etnica viene repressa. "Questo dominio è basato sulla Velāyat-e faqih (La tutela del giurisperito, ndr), che impone in Iran il dominio degli ayatollah su tutto, compresa la politica. Tutti, qualsiasi sia la loro

etnia, devono obbedire e seguire questo precetto, altrimenti sono contro la rivoluzione e combattono contro Dio". Non è una condanna per chi non nasce della giusta etnia, piuttosto un obbligo ad adattarsi alla cultura dominante. "Se sei un persiano è comunque una dittatura, perché la democrazia è apparente, non c'è libertà di espressione o riunione. I persiani non sono repressi per la loro lingua e la loro cultura. Ma gli altri non possono studiare la loro lingua e la loro cultura, per loro la dittatura è doppia perché assieme alla libertà, gli viene negata l'identità". L'Iran di oggi nega le etnie sin da quando l'ayatollah Khomeini lanciò una fatwa contro le mire indipendentiste, o meglio "antirivoluzionarie": da allora sono stati migliaia i morti fra coloro che non hanno rinunciato alle loro origini.

La stragrande maggioranza dei curdi iraniani è musulmana sunnita ed è stata perseguitata, discriminata ed emarginata dalla popolazione musulmana sciita dell'Iran. Anche se inizialmente sperarono e sostennero la Rivoluzione iraniana, i curdi iraniani hanno cercato un regime autonomo, come parte di un Iran più aperto, ma ciò portò l'Ayatollah Khomeini a dichiarare la Jihad (Guerra Santa) contro il popolo curdo.

Di conseguenza, c'è stata una guerra lunga militare, economica e psicologica contro la popolazione civile curda nell'area.

Molti esperti l'hanno ritenuta una "campagna di genocidio sistematico". Questa campagna ha causato la morte di decine di migliaia di persone innocenti. I curdi iraniani hanno combattuto per un lungo periodo per migliorare la loro rappresentanza governativa e la tutela dei loro diritti umani fondamentali, attraverso la creazione di uno Stato Federale.

La regione del Kurdistan iraniano è ricca di risorse naturali e ha una percentuale significativa di acqua dall'Iran. Tuttavia, in questa regione si è investito molto poco nel suo sviluppo economico e questo si riflette nel vasto sistema discriminatorio.

Come risultato, la popolazione curda ha dovuto contare sull'agricoltura come principale fonte di reddito, ma anche quest'attività è stata influenzata dalle politiche di governo di porre campi minati nelle aree coltivate.

Uno dei fattori fondamentali che hanno determinato la mancanza di sviluppo sociale in Kurdistan è stata la politica educativa del governo. Tutto l'insegnamento è svolto in persiano e sono vietate le altre lingue indigene. Questa è una barriera alla trasmissione della storia curda alle generazioni future, delle sue tradizioni orali, filosofiche e dei sistemi di scrittura. La discriminatoria politica dello stato ha impedito a molti l'accesso all'educazione, quindi c'è un alto livello di analfabetismo in Kurdistan. L'Organizzazione delle Nazioni Unite non Rappresentate (UNN) condanna le politiche e le azioni intraprese dal governo iraniano contro la popolazione curda in Iran, in particolare dal 1979. In particolare, la UNN condanna la lotta militare contro il popolo curdo che ha

causato la morte di migliaia di persone, in più condanna anche la flagrante violazione dei diritti umani, la sistematica discriminazione nell'occupazione, istruzione, famiglia e la continua esclusione politica a cui viene sottoposto il Kurdistan iraniano. La rappresentanza delle minoranze in politica è essenziale per lo sviluppo dei processi democratici, la UNN ritiene pertanto che i curdi iraniani hanno bisogno di giocare un ruolo più importante nelle decisioni circa il loro futuro. La questione del federalismo in Iran è stata continuamente negata dalle autorità, ma il decentramento democratico consentirebbe ai gruppi emarginati di partecipare più attivamente agli affari locali.

-rilevato che, alla luce del quadro politico e sociale innanzi indicato e quindi delle pacifiche discriminazioni, violazioni dei diritti umani, soprusi e violenze, arresti illegali e arbitrari, torture subite dalla minoranza curda in Iran, deve riconoscersi al ricorrente lo status di rifugiato a nulla rilevando che lo stesso non svolgesse, verosimilmente, un ruolo attivo nel partito;

Atteso l'esito del ricorso e vista l'istanza in tal senso formulata, il ricorrente deve essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si compensano le spese processuali attesa la particolare natura del procedimento.

P.Q.M.

**ACCOGLIE**

il ricorso depositato in data 14.11.2014 da [REDACTED] nato in Iran il 21.01.1980 e per l'effetto

**RICONOSCE**

al ricorrente lo *status di rifugiato*.

visto l'art. 126 DPR 115/2002,

**AMMETTE**

il ricorrente [REDACTED], nato in Iran il 21.01.1980, al patrocinio a spese dello Stato.

**COMPENSA**

le spese processuali.

Così deciso in Bari l'11.04.2016.

il Giudice

dott. Angelo Pellegrini

D. 13/4/2016  
L'F: 1  
M. 13/4/2016

